

COMUNE DI RIVAROSSA

(Città Metropolitana di Torino)

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2021

Indice

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

ART. 4 – DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

ART. 5 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

ART. 6 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

ART. 7 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

ART. 8 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

ART. 10 - NATI MORTI E FETI ABORTITI

ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORIO

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 - TARIFFE

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE

ART. 19 - TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 20 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

ART. 21- CORTEI FUNEBRI

ART. 22 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

ART. 23- TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO

ART. 24 - TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

ART. 25 - TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

ART. 26 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 27 - TRAGITTO

ART. 28 - TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE

ART. 29 - ORARI TRASPORTI SALME

ART. 30 - NORME DI RINVIO

CAPO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 31 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

ART. 32 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

ART. 33 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

CAPO VI

INUMAZIONI

ART. 35 - SEPOLTURA

ART. 36 - FORME E CLASSI DEI CAMPI

ART. 37 - CIPPI INDICATIVI

ART. 38 - SCAVO DELLA FOSSA

ART. 39 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

ART. 40 - FOSSE PER FANCIULLI

ART. 41 - MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 42 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

ART. 43 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

ART. 44 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

ART. 45 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

ART. 46 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

CAPO VII

TUMULAZIONI

ART. 47 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

ART. 48 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 49 - NORME PER LA CONCESSIONE

ART. 50 - ATTO DI CONCESSIONE - PAGAMENTO - CAUZIONE

ART. 51 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

ART. 52 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI

ART. 53 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

CAPO VIII

TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

ART. 54 - CONCESSIONE DELL'AREA

ART. 55 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA - TERMINI

ART. 56 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

ART. 57 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

ART. 58 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

ART. 60 - OSSARI, CINERARI E LOCULI

ART. 61 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

ART. 62 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 63 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

ART. 64 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

ART. 65 - DECADENZA PER ABBANDONO

ART. 66 - CESSIONE E RETROCESSIONE

ART. 67 - DIVISIONE

ART. 68 - TERMINE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI PERPETUE

CAPO IX

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 69 - NORME PER LA CONCESSIONE

ART. 70 - LOCULI

ART. 71 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI

ART. 72 - CELLETTE OSSARIO

ART. 73 - CELLETTE CINERARIE

ART. 74 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 75 - CONCESSIONE LOCULI RESTITUITI

ART. 76 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO E CINERARI RESTITUITI

ART. 77 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARI

CAPO X

CREMAZIONI, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

ART. 78 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 79 - URNA CINERARIA E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 80 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

ART. 81 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

CAPO XI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 82 - ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 83 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 84 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 85 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

ART. 86 - AVVISI DI SCADENZA

ART. 87 - ESTUMULAZIONE

ART. 88 - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

ART. 89 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

ART. 90 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI

ART. 91 - AUTOPSIE

ART. 92 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

CAPO XII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 93 - ORARIO

ART. 94 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

ART. 95 - DIVIETO DI INGRESSO

ART. 96 - RITI RELIGIOSI

ART. 97 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

ART. 98 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

CAPO XIII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 99 - COMPETENZE

ART. 100 - CUSTODE DEL CIMITERO

ART. 101 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

ART. 102 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

ART. 103 - VACCINAZIONI

CAPO XIV

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 104 - APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI

ART. 105 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

ART. 106 - ORARIO

ART. 107 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

CAPO XV

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 108 - FUNZIONI - LICENZA

ART. 109 - MODALITA' DEI SERVIZI

ART. 110 - DIVIETI GENERALI

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - SANZIONI

ART. 111- SANZIONI

ART. 112 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

ART. 113 - NORMA DI RINVIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al servizio di polizia mortuaria, del cimitero e trasporti funebri.

ART. 2 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento:

- T.U. Leggi Sanitarie: il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
- Circolare Regionale prot. N. 3560 del 18 marzo 1998;
- Ordinamento dello Stato Civile l'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.G.R. n. 115-6947 del 05 agosto 2002;
- D.G.R. n.25-8503 del 24 febbraio 2003;
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri L. 30 marzo 2001, n. 130;
- L.R. 25 giugno 2008, n. 15 (Semplificazioni delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie ed abolizione di obblighi in materia di polizia mortuaria);
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN;

nonché le seguenti:

- Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 – Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 – Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, modifiche della Legge Regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- D.G.R. 8 maggio 2012, n. 27-3831 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione in località differenti dal cimitero;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R – Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 – Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Sostituzione dell’allegato C del medesimo regolamento;
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 88-7678 – Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”);
- Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo, n. 61-10542 – Approvazione del Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori;
- Art. 51 della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Modifiche alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20);
- per "Coordinatore sanitario" si intende il Servizio competente individuato dall’A.S.L. TO4.

ART. 3 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di Istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 4 – DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSÌ DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata al Sindaco, indicando la causa del decesso.

2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta dal medico curante entro le 24 ore dall'accertamento del decesso e dal medico necroscopo qualora il decesso avvenga senza assistenza medica, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 5 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 6 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

ART. 7 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e comunque non oltre le 30 ore.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (art. 4 c. 1), L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 successivamente modificata dalla L.R. 3 agosto 2011, n. 15.

ART. 8 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il medico deve darne urgente comunicazione al Sindaco.

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere o di ossa umane, contemplate al precedente art. 6.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - NATI MORTI E FETI ABORTITI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento e dall'art. 7 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e

negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Per le modalità di esecuzione si fa riferimento all'art. 37 cc. 2 e 3 del Regolamento governativo (governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

3. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quello nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e s.m.i..

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive diffuse o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli art. 9 - 10 e 11 del Regolamento governativo (governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORIO

1. Il servizio di obitorio verrà svolto in convenzione con l'A.S.L. TO4 di Ivrea o con l'Ospedale di Cirié in caso di:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. In tale locale devono potersi assolvere le funzioni descritte all'art. 13 del Regolamento governativo (governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.TO4, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento governativo (governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento governativo (governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). nonché alla circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt. 30 e 31 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
3. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con la indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.
4. E' fatto divieto al servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
5. E' fatto obbligo agli operatori di settore del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o MaterBi), di cui al D.M. 01 febbraio 1997 e al D.M. 9 luglio 2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 - TARIFFE

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE

1. Il trasporto come indicato all'art. 17 precedente può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode o gestore del cimitero.
3. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre, n. 285). La L.R. 25 giugno 2008, n. 15 ha disposto l'abolizione dell'obbligo della certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e delle autorimesse per gli stessi).

ART. 19 - TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

ART. 20 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al servizio di obitorio che viene svolto in convenzione con l'A.S.L. TO4 di Ivrea o con l'Ospedale di Cirié.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 10 e 11 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 19 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 23, quando si tratti di malattie infettive-diffusive.

5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21- CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

3. La disciplina dei cortei funebri nel centro abitato è regolamentata con ordinanza del Sindaco

ART. 22 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 23- TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28, 29 e 30 e 32 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 24 - TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme previste all'art. 27 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) .

ART. 25 - TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località le funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzativo del Comune di provenienza.

ART. 27 - TRAGITTO

Quando il convoglio funebre debba attraversare il territorio comunale, per quanto possibile, dovrà percorrere la strada più breve.

ART. 28 - TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

ART. 29 - ORARI TRASPORTI SALME

1. I trasporti di salme da effettuarsi fuori dal territorio comunale dovranno essere eseguiti negli orari indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. Con la stessa deliberazione succitata verranno anche stabiliti gli orari per i funerali da eseguirsi nel territorio comunale.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Capo IV).

CAPO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 31 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 32 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:

a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 30; l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.

b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.

c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.

d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero stesso.

ART. 33 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

Il custode del cimitero riceve:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'A.S.L.;

e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

Il custode ne dispone la deposizione, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato civile, per le pratiche richieste dal caso.

CAPO VI

INUMAZIONI

ART. 35 - SEPOLTURA

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 36 - FORME E CLASSI DEI CAMPI

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 37 - CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo che verrà fornito dal Comune e dovrà essere costituito da un materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

ART. 38 - SCAVO DELLA FOSSA

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 39 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza dello spazio di m. 0,50 che separa una fossa dall'altra, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 40 - FOSSE PER FANCIULLI

Le fosse per inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 41 - MODALITA' DI CONCESSIONE

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente in campo comune ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci e non è prorogabile.

ART. 42 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 43 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 44 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza non superiore a m. 1,50 previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero. Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantirne la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 1,70, larghezza cm. 70,00.
5. Non è consentito però l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore di due terzi della fossa stessa.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, anno, mese e giorno della morte. Sarà facoltà della Giunta valutare eventuali scritti aggiuntivi.

ART. 45 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,00. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

ART. 46 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà della Giunta Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della scadenza suddetta, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.
3. Parimenti la Giunta Comunale può autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado,

purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.

5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti con asta pubblica: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

CAPO VII

TUMULAZIONI

ART. 47 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore ai venti anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, nella misura vigente al momento della tumulazione.

2. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 48 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle, tombe di famiglia ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni novantanove;

b) loculi. La durata della concessione è fissata in anni sessanta;

c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni sessanta;

d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni sessanta.

2. I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24.

3. Sono fatte salve le condizioni e le durate delle concessioni già stipulate alla data di adozione del presente regolamento.

ART. 49 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, enti e comunità, secondo le disponibilità.

2. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

a) a una o più persone per esse esclusivamente;

b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

c) ad enti o comunità.

3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba di famiglia, della celletta ossario o cinerari o dell'appezzamento di terreno.

ART. 50 - ATTO DI CONCESSIONE - PAGAMENTO - CAUZIONE

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

2. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente.

b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte afferenti il contratto.

ART. 51 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, cappelle, loculi e cellette, sono a carico dei concessionari.

ART. 52 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione se concesse a viventi, dalla data del decesso se l'atto viene stipulato dopo la sepoltura.

2. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.

3. Salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo articolo 70 le concessioni relative ai loculi, non sono rinnovabili.

ART. 53 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi almeno tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, nove mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2. Quanto posto sulle sepolture scadute passerà in proprietà del Comune, con le modalità di cui al precedente art. 46.

CAPO VIII

TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

ART. 54 - CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nel cimitero, compatibilmente con la disponibilità delle aree, possono essere assegnate a persone, Enti e Comunità aree per tombe di famiglia, cappelle, cripte sotterranee o per inumazioni.
2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepolture di famiglia fissando nel contratto le rispettive quote con l'indicazione specifica dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie di pertinenza.
3. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata prioritariamente a residenti, e anche a non residenti. In quest'ultimo caso deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) che il concessionario sia nato a Rivarossa o in altro Comune, ma il suo atto di nascita sia stato ivi trascritto;
 - b) che il concessionario sia nato e sia stato residente a Rivarossa per almeno 10 (dieci) anni in tal caso si applica la tariffa per i residenti.
4. La condizione citata al precedente punto b) deve trovare un riscontro anagrafico.
5. Per coloro che non sono residenti e non si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo, i prezzi stabiliti per la medesima all'atto della stipula verranno maggiorati nella misura del 100%.

ART. 55 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA - TERMINI

1. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione decorrono i termini di anni cinque per la presentazione della richiesta di concessione edilizia e del relativo progetto.
2. Dalla data di notificazione della concessione edilizia decorrono dodici mesi per l'inizio dei lavori, i quali devono essere ultimati nel termine di ventiquattro mesi dal loro inizio.
3. I termini previsti dal comma precedente sono prorogabili dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per le sepolture con lavori in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

ART. 56 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande per la costruzione di tombe di famiglia, di cappelle, edicole funerarie e cripte sotterranee sono soggette a permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01.
2. Al progetto dovrà essere allegata una descrizione sommaria delle opere contenente il valore economico presunto dei lavori da eseguirsi.

3. I disegni devono recare la firma del progettista; il direttore dei lavori e l'esecutore, firmeranno il certificato di inizio lavori che dovrà essere depositato in Comune entro cinque giorni dall'inizio dei lavori stessi.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione igienico edilizia.
5. I singoli progetti, che dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale, sono approvati dal Responsabile del Settore Tecnico, e sentita la Commissione edilizia.
6. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro.
7. Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
8. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 57 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposita recinzione, senza occupare altri posti limitrofi, limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
3. L'impresa potrà eseguire i lavori anche in orario di chiusura del cimitero. A tal proposito a suo nome dovrà ottenere dal Comune apposita autorizzazione previa produzione di apposita istanza dalla quale si rilevi:
 - a) il nominativo del concessionario per conto del quale sono da eseguirsi i lavori;
 - b) il tempo presumibile di esecuzione;
 - c) l'impegno di eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo garantendo comunque e costantemente la chiusura totale del cimitero;
 - d) l'impegno a mantenere il luogo sgombro da macerie, ecc.
4. L'ufficio tecnico terrà apposito registro per il riscontro delle autorizzazioni rilasciate.
5. L'impresa dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo del computo allegato al progetto presentato, da versarsi direttamente alla Tesoreria comunale ovvero prestare specifica polizza bancaria o assicurativa svincolabile a ultimazione dei lavori, previo benestare dell'Ufficio Tecnico Comunale a garanzia di eventuali danni arrecati.

6. A semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale la ditta è tenuta al ripristino immediato di quanto evidenziato. Ogni infrazione a quanto sopra previsto comporterà l'immediato incameramento della cauzione previa relazione dell'Ufficio Tecnico e deliberazione della Giunta Comunale con contestuale ritiro delle chiavi. Ai fini del presente un'impresa può eseguire contemporaneamente più lavori.

ART. 58 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da presentare al Servizio Segreteria del Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito meriti nei confronti del concessionario. Il numero di loculi concessi come indicato al presente articolo non potrà comunque eccedere il 25% della capacità della tomba stessa.
7. Tale possibilità è condizionata al versamento di una somma pari al costo di un loculo di quarta fila dell'ultimo ampliamento, al momento della tumulazione. Tale somma non è dovuta qualora, all'atto del decesso la convivenza risulti anagraficamente.
8. I casi di convivenza di cui al comma precedente n. 6, verranno valutati di volta in volta dal Servizio Segreteria comunale, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5 ed alle risultanze anagrafiche.
9. Eventuali particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero dei suoi eredi, va' comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 del concessionario stesso, depositata presso il Servizio Segreteria.
10. Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo seguente rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

ART. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;

b) quando il cimitero comunale risulti carente di loculi.

2. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco previo assenso formale del concessionario.

3. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto a) del primo comma.

4. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda: - nel caso previsto dal c. 1 lettera a): di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati. - nel caso previsto dal comma 1 lettera b): di essere a conoscenza che trascorsi dieci anni senza che gli eredi abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la stessa verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

ART. 60 - OSSARI, CINERARI E LOCULI

Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi per i quali si applicano le norme di cui agli articoli 69 - commi 3° e 4°; 70, 71, 72 e 73 del presente regolamento.

ART. 61 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 62 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 56 comma 1 o 57 comma 3 verrà rimborsato dopo che il manufatto sia stato dichiarato agibile, previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ufficio tecnico comunale.

2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 63 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

1. Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 55 la concessione si intende decaduta ed il Comune provvederà - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso dei 2/3 del prezzo pagato all'atto della domanda, con esclusione dell'IVA e delle spese contrattuali.

2. In caso di rinuncia alla concessione vedasi il successivo articolo 65.

3. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al Comune senza alcun 20 rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

ART. 64 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione di cui all'art. 57. Se più sono i titolari della concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi munito di procura.

ART. 65 - DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposta una palina-avviso e sarà data diffida con pubblicazione su almeno due giornali diffusi localmente; sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

3. Decorso senza esito un anno dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo o sui giornali locali, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa; e da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.

4. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune.

ART. 66 - CESSIONE E RETROCESSIONE

1. Aree libere: Il concessionario di aree di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, ottenendo - previa deliberazione della Giunta Comunale - il rimborso dei due terzi dell'importo versato per la concessione con esclusione delle spese, dei diritti contrattuali e delle imposte e tasse.

2. Aree con parziale costruzione: Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma 1 ed il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

3. A discrezione dell'Amministrazione - previa deliberazione della Giunta Comunale - le sole opere possono essere cedute a terzi, che a loro volta ottengano in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegnino ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'articolo 54 del presente regolamento.

4. Aree con opere finite: Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso del valore delle opere, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati. Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale salvo contraddittorio dell'interessato. L'importo di cui sopra sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure: - due terzi per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione; - la metà per le rinunce effettuate entro i dieci anni; - un terzo per le rinunce effettuate entro i quaranta anni; - nessun rimborso spetta per le rinunce avvenute dopo i quaranta anni dalla stipulazione dell'atto.

5. Per le tombe di famiglia ed edicole funerarie costruite dal Comune le riduzioni di cui al comma 4 si applicano all'importo previsto nel contratto.

6. Le aree con opere finite che hanno fatto oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Oltre all'importo della concessione dovrà essere versato l'importo del valore delle opere, determinato nei modi sopraindicati.

ART. 67 - DIVISIONE

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica al Servizio Segreteria, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

2. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

3. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 68 - TERMINE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI PERPETUE

1. Le concessioni perpetue di loculi, cellette e cinerari decadono quando:

a) ricorrono le condizioni di cui all'art. 65 del presente regolamento;

b) è stata effettuata l'estumulazione dei resti cui la concessione era destinata dal contratto;

c) con la soppressione del Cimitero.

2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b) il loculo può essere concesso al precedente concessionario dietro versamento del corrispettivo in vigore al momento della richiesta e per gli anni previsti dall'art. 48.

3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 99 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

CAPO IX

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 69 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, la concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie è regolata dalle norme di cui al precedente capo VII.

2. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale è fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie è normata con deliberazione consiliare, unitamente alla determinazione delle tariffe..

ART. 70 - LOCULI

1. La concessione di loculi singoli è data individualmente dietro prenotazione o a seguito del decesso della persona cui è destinato.

2. La prenotazione viene fatta a discrezione dell'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso in luoghi pubblici e presso il cimitero.

3. La concessione dei loculi ha durata di anni sessanta non prorogabile, salvo su richiesta, previo versamento del prezzo in vigore, compatibilmente la disponibilità di loculi.

4. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà, per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario e salvo quanto predisposto dal successivo art. 88, secondo comma.

5. All'atto della tumulazione nei loculi è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi.

6. La possibilità di tumulare cassette di resti mortali o urne cinerarie può essere concessa per parenti ed affini fino al 4° grado o per chi si trova in coniugio.

ART. 71 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI

A norma dell'art. 77 del Regolamento Governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno, secondo gli articoli 30 e 31 del Regolamento Governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

ART. 72 - CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, raccolgono i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Ogni celletta ossario è destinata ad una sola cassetta di resti come previsto dal contratto.
4. Qualora nella celletta ossario vi sia spazio sufficiente può essere autorizzato il collocamento di cassette con i resti o urne cinerarie di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario. Il costo è rapportato al periodo rimanente della concessione (es. costo celletta = anni di durata della concessione diviso anni rimanenti all'atto della tumulazione). In caso di rinnovo della celletta dovrà essere versato anche il corrispettivo relativo al rinnovo dell'autorizzazione delle cassette con i resti mortali o urne cinerarie. La possibilità di tumulare cassette di resti mortali o urne cinerarie può essere concessa per parenti ed affini fino al 4° grado o per chi si trova in stato di coniugio.
5. In caso di autorizzazione di cui al comma 2 è consentita l'iscrizione sulla lapide esterna dei dati relativi alla persona a cui si riferiscono i resti o le ceneri.
6. Se mancano meno di 10 anni alla scadenza della concessione il Comune non rimborserà alcuna quota.
7. Se la cassetta di resti viene estumulata per trasferimento in tomba privata o in altro cimitero prima della scadenza della concessione, la celletta ritorna automaticamente di proprietà del Comune e quindi non si provvederà ad alcun rimborso

ART. 73 - CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.
2. Qualora nella celletta cineraria vi sia spazio sufficiente può essere autorizzato il collocamento di cassette con i resti o urne cinerarie di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario. Il costo è rapportato al periodo rimanente della concessione (es. costo celletta = anni di durata della concessione diviso anni rimanenti all'atto della tumulazione). In caso di rinnovo della celletta cineraria dovrà essere versato anche il corrispettivo relativo al rinnovo dell'autorizzazione delle cassette con i resti mortali o urne cinerarie. La possibilità di tumulare cassette di resti mortali o urne cinerarie può essere concessa per parenti ed affini fino al 4° grado o per chi si trova in stato di coniugio.
3. In caso di autorizzazione di cui al comma 2 e' consentita l'iscrizione sulla lapide esterna dei dati relativi alla persona a cui si riferiscono i resti o le ceneri.
4. Se mancano meno di 10 anni alla scadenza della concessione il Comune non rimborserà alcuna quota.

5. Se l'urna cineraria viene estumulata per trasferimento in tomba privata o il altro cimitero prima della scadenza della concessione, la celletta cineraria ritorna automaticamente di proprietà del Comune e quindi non si provvederà ad alcun rimborso.

ART. 74 - REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo.
2. E' consentita la retrocessione al Comune di concessione di loculi, cellette ossario e cinerari.
3. In caso di retrocessione della concessione il Comune rimborserà il 50% del prezzo risultante dal contratto.
5. Se una salma viene estumulata per trasferimento in tomba privata o in altro cimitero prima della scadenza della concessione, il loculo ritorna automaticamente di proprietà del Comune e quindi non si provvederà ad alcun rimborso.

ART. 75 - CONCESSIONE LOCULI RESTITUITI

Verificandosi la restituzione di cui all'art. 74 il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo i prezzi in vigore al momento della concessione.

ART. 76 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO E CINERARI RESTITUITI

Verificandosi la restituzione di cui all'art. 74, le cellette ossario e i cinerari potranno essere oggetto di nuova concessione, secondo i prezzi in vigore al momento della concessione.

ART. 77 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARI

1. I loculi, le cellette ossario e i cinerari sono ceduti con la lapide che sarà collocata entro il termine stabilito dall'Amministrazione nell'atto di concessione, a spese del concessionario.
2. E' vietato applicare alla lapide che divide l'avello, mensole e davanzali sporgenti lampade votive e portafiori, diversi da quelli già forniti dal Comune.
3. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.
4. Per le iscrizioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 44 ultimo comma. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al custode del cimitero.
5. La posizione, da dimensione e le caratteristiche dei ritratti e delle scritte dovranno essere rigorosamente conformi a quanto prescritto dal Piano Regolatore Cimiteriale.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, cellette ossario e cinerari è a carico dei concessionari.

CAPO X

CREMAZIONI, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

ART. 78 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso:

disposizioni testamentarie del defunto;

iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

2. Il costo della cremazione è a carico dei privati ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392, come convertito con modificazioni nella legge 28.2.2001 n. 26, a carico del Comune in caso di persona indigente.

ART. 79 - URNA CINERARIA E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, e con le caratteristiche e indicazioni previste al paragrafo 14.1, lettera d) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

4. L'urna può essere collocata in nicchia, loculo, tempietto, ossario (già citato all'art. 73 del presente Regolamento).

5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

7. Presso il cimitero è predisposta un'area delimitata, denominata roseto, ove possono essere disperse le ceneri (art. 4, comma 1, lett. c), Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20).

ART. 80 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 81 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. Per il verbale di consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, si fa riferimento a quanto prescritto all'art. 81 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

CAPO XI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 82 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie nei campi comuni si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino e nelle ore in cui il cimitero è chiuso.

ART. 83 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell' Azienda Sanitaria Locale e del custode (L.R. 25 giugno 2008, n. 15 disciplina la sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero).
4. Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi per diritti di assistenza fissata dalla Giunta Comunale.

ART. 84 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 85 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per depositarle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco a norma dell'art. 36 comma due del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 86 - AVVISI DI SCADENZA

1. L'estumulazione viene eseguita per le concessioni in scadenza e l'esumazione per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

2. L'Amministrazione comunale comunicherà con pubblico manifesto le esumazioni ordinarie da eseguire.

3. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi nota agli uffici comunali, comunicando il loro preciso indirizzo.

ART. 87 – ESTUMULAZIONE

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione, ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta di familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

2. Si osservano le norme di cui all'art. 86 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e per quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

3. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 88 - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

2. Le estumulazioni e le esumazioni straordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento del diritto stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale.

ART. 89 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

ART. 90 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI

1. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economista e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. E' assolutamente vietato al personale del cimitero e/o agli addetti alle esumazioni di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 91 - AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie.

ART. 92 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione della documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà, e di certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 25-8503).
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 9 e 69 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO XII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 93 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.

2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 94 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Nel cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285):

- copia del presente regolamento;
- l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
- l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per tombe di famiglia, edicole e cappelle in scadenza.

ART. 95 - DIVIETO DI INGRESSO

E' vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 96 - RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 97 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o motocarrozzelle.

2. In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.

3. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro stabilito a norma del successivo articolo 106.

ART. 98 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina, fare questue;
- m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XIII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 99 - COMPETENZE

1. Il personale addetto al cimitero deve interloquire con il Sindaco, cui compete la vigilanza sulla manutenzione, l'ordine e il funzionamento del cimitero medesimo. E' compito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, di controllare e di proporre provvedimenti affinché il servizio venga effettuato secondo le regole impartite.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio e in materia amministrativa: l'Ufficio Tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo e la Polizia locale e l'Ufficio di Stato Civile.

ART. 100 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO

1. I compiti del custode necroforo (Responsabile del Servizio) sono: - curare l'ammissione delle salme al cimitero; - tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285); - scavare le fosse per le inumazioni. Dovranno essere tenuti pronti gli spazi per tre fosse: due per adulti e una per i fanciulli; - svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti; - curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero; - tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale; nonché far precedere la chiusura dal segnale di cui all'art. 93 secondo comma; - sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente.

2. Il servizio di apertura del cimitero potrà essere svolto, nei giorni festivi, a turno dal custode necroforo e da altro personale comunale.

3. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni, il custode-necroforo deve attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio ed in particolare: - scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati; - colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio; - evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro; - completare le apposite bolle ad inumazione e a tumulazione ultimata; - attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 90, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali; - curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero; dei privati concessionari, dei loculi in tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali. - curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.

ART. 101 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto ai cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti - curare la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e dei cinerari e, a richiesta propri delle rispettive attribuzioni indicate negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve: - vestire, se prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose; - prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;

3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto: - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito; - di accettare e chiedere mance; - di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ART. 102 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 100 e 101 del presente regolamento.

2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

ART. 103 - VACCINAZIONI

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).

CAPO XIV

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 104 - APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico.

2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono, in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sottostare a quanto previsto dal precedente articolo 55.

3. Detti lavori potranno essere eseguiti da ditte regolarmente iscritte all'albo degli artigiani.

ART. 105 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'art. 56 c. 1 o in spazio autorizzato.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 106 - ORARIO

1. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 107 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio.

CAPO XV

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 108 - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono essere in possesso di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio, a termini della Legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, e successive modifiche.
3. Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del TU delle Leggi di pubblica sicurezza.

ART. 109 - MODALITA' DEI SERVIZI

Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento Governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 110 - DIVIETI GENERALI

1. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici comunali, sia a domicilio propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato o depositato in Comune; - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
2. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - SANZIONI

ART. 111- SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento governativo (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), sono punite con sanzioni amministrative e pecuniarie a norma degli artt. 338/339/340 e 350 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1256/1934 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 112 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte dell'ASL TO4.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.

ART. 113 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 383 nonché dai Regolamenti Comunali di Igiene e Sanità del Regolamento Edilizio.